

DETERMINAZIONE 7 NOVEMBRE 2025, N. 1/DTAC/2025

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO 2026-2029 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 397/2025/R/RIF, NONCHÉ APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO E ULTERIORI PRECISAZIONI OPERATIVE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2 n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva

- (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
 - il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies;
 - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11;
 - la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;
 - il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”; (di seguito: decreto legislativo 201/22);
 - il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”;
 - la legge 16 dicembre 2024, n. 193, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
 - la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00), recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo

Allegato A (di seguito: MTR-2);

- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF";
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF, recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" (di seguito: deliberazione 397/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-3);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);

- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF” (di seguito: determina 1/DTAC/2023);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Orientamenti finali”;
- il comunicato dell’Autorità 8 ottobre 2025, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA” (di seguito: Comunicato 8 ottobre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 57/2025/R/RIF l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) prospettando, per quanto di diretto interesse in questa sede, l’adozione di misure volte a:
 - mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto, all’uopo prevedendo gli opportuni aggiornamenti della metodologia tariffaria;
 - promuovere una maggiore qualità e un ricorso ampio all’innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti;
 - favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata (H_a) al livello previsto dalla normativa vigente;
 - tener conto, alla luce della definizione dello schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, delle condizioni alle quali l’operatore si sia aggiudicato l’affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica (con particolare riferimento ai parametri che incidono sul limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e ai costi operativi incentivanti per il perseguimento di specifici *target* individuati – in sede di gara – a condizioni note), nonché assicurare l’opportuno coordinamento tra la disciplina appena richiamata e le norme del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio;
 - consolidare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando (come da stabile impostazione) criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, anche elaborando – in un’ottica di semplificazione e standardizzazione degli atti impiegabili anche in sede di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per

l'assegnazione del servizio – uno schema tipo di piano economico-finanziario, con indicazioni metodologiche per la relativa elaborazione;

- con la deliberazione 397/2025/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie relative al ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- con riferimento alle regole per la determinazione delle entrate tariffarie, l'Autorità ha confermato l'impostazione generale del precedente MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, nonché sull'applicazione di un limite massimo alla crescita delle entrate tariffarie e ha declinato le modalità di coordinamento tra il MTR-3 e la disciplina dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani introdotta dall'Autorità con deliberazione 596/2024/R/RIF;
- in particolare, l'Autorità ha:
 - con riferimento al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie:
 - stabilito che il coefficiente di recupero di produttività sia determinato sulla base di misure dell'efficienza economica e dei risultati di raccolta differenziata e preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti dalla gestione oltre che, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure competitive, degli esiti di tali procedure;
 - introdotto un coefficiente che esprime il potenziamento del servizio, valorizzabile sulla base di una misura di efficienza economica, nonché degli obiettivi di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità e dell'efficacia del servizio reso nella gestione, verificabili tramite opportuni indicatori, anche in considerazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;
 - in continuità con la misura introdotta ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie per il biennio 2024-2025, confermato la possibilità di valorizzazione del coefficiente CRI_a , comunque nell'ambito del valore massimo previsto per il sopra richiamato coefficiente di potenziamento, per tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 che non siano già stati intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
 - previsto che il riconoscimento, in annualità successive rispetto a quelle di formazione, degli importi eccedenti il limite alla crescita (qualora necessario al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario), avvenga nel rispetto del medesimo limite alla crescita per ciascuna annualità e tenendo conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro da corrispondere al gestore uscente alla scadenza dell'affidamento;
 - introdotto nuove componenti incentivanti di costo operativo a copertura degli oneri sistematici derivanti da interventi di potenziamento del servizio, $CNew_{TV,a}^{exp}$ e $CNew_{TF,a}^{exp}$, nonché nuove componenti di anticipazione

- destinate alla copertura dei maggiori oneri connessi allo smaltimento e alla recente dinamica inflattiva, $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$, $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$;
- disciplinato le modalità di determinazione del coefficiente di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a e introdotto, attraverso la previsione di una componente di riclassificazione dei costi della raccolta differenziata, $Cor d_a^{eff}$, un meccanismo incentivante per il miglioramento del coefficiente sopra richiamato;
 - con riferimento alle procedure per la predisposizione delle proposte tariffarie l'Autorità, per quanto di interesse in questa sede, nella sopra richiamata deliberazione 397/2025/R/RIF:
 - al comma 7.1, ha stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico-finanziario secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI;
 - al comma 7.3, ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente;
 - al comma 7.4, ha disposto che gli Enti territorialmente competenti: *i)* validano le informazioni fornite dal gestore e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore medesimo, motivando agli operatori le scelte adottate; *ii)* definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;
 - al comma 7.6, ha stabilito che la trasmissione all'Autorità della predisposizione tariffaria riferita alle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI relativa all'anno 2026;
 - l'Autorità ha altresì introdotto talune regole di semplificazione procedurale volte, in particolare, a promuovere meccanismi di aggregazione della pianificazione

economico-finanziaria, nonché a configurare un'approvazione diretta da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie trasmesse ove ne ricorrano i presupposti;

- infine, il comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF rinvia a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per l'elaborazione e trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando, per quanto di interesse in questa sede, che:
 - le medesime individuano i costi di riferimento dei servizi e lo schema tipo di piano economico-finanziario, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - le stesse Autorità predispongono gli schemi di bandi di gara e gli schemi di contratti tipo (articolo 7, comma 2);
 - sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili gli atti e gli indicatori cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4);
- con la deliberazione 385/2023/R/RIF l'Autorità ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani indicando, tra l'altro, il "*Piano Economico Finanziario di Affidamento*" tra i contenuti minimi del contratto di servizio (articolo 8 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione), prevedendo che il medesimo piano (PEFA) sia allegato al contratto e che sia redatto "*secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste*";
- con la deliberazione 596/2024/R/RIF l'Autorità ha, poi, fissato un nucleo di regole uniformi a livello nazionale mediante la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (che trova applicazione con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica avviate a far data dal 1° gennaio 2026), perseguendo finalità di coordinamento di tutti i profili rilevanti, in un quadro volto a favorire un'efficace espressione delle dinamiche competitive, nonché di promozione della spinta all'innovazione necessaria per raggiungere gli obiettivi ambientali e di qualità dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale; l'Autorità ha inteso, pertanto, elaborare il nucleo di regole in parola in coerenza con gli strumenti previsti dalla vigente

regolazione in materia tariffaria e di qualità del servizio e, a tal fine, nell'ambito di un processo di coordinamento generale, ha rinviato ai provvedimenti e alle determinazioni di regolazione tariffaria la definizione di ulteriori indicazioni metodologiche per la redazione degli atti di programmazione pluriennale (PEFA di gara e PEFA di offerta), in un'ottica di uniformità degli atti e degli strumenti impiegabili, nonché di rispetto degli esiti delle procedure di gara, pur nell'ambito di un quadro dinamico insito necessariamente nei processi regolatori.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il Comunicato 8 ottobre 2025 l'Autorità ha reso disponibile una versione *preview* del *tool* di calcolo - elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF - richiedendo contestualmente l'invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili;
- nella sopra richiamata versione di *preview* del *tool* di calcolo l'Autorità ha, tra l'altro, proceduto (con specifico riferimento ai principali elementi di novità previsti dal MTR-3):
 - a declinare i parametri per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, oltre che per l'intero ambito tariffario, anche con riferimento al perimetro di attività e di servizi oggetto di gara (ove l'affidamento avvenga attraverso procedure competitive);
 - all'introduzione di prospetti per la pianificazione del recupero degli importi eccedenti il suddetto limite nelle annualità successive a quelle in cui si sono generati;
 - all'inserimento delle sezioni in cui riportare la quantificazione delle nuove componenti previsionali destinate alla copertura degli oneri sistematici connessi al perseguimento di *target* di potenziamento del servizio, nonché delle nuove componenti aventi natura anticipatoria connesse a specifiche finalità;
 - per i casi di predisposizione di piano economico-finanziario unitario ai sensi del comma 31.2 del MTR-3, ad introdurre un prospetto riepilogativo del totale dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali;
 - declinare le modalità operative per il calcolo del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata espresso dall'indicatore H_a e, conseguentemente, per l'eventuale valorizzazione della componente di riclassificazione $COrd_a^{eff}$ secondo quanto previsto dall'articolo 28 del MTR-3;
- al contempo, l'Autorità ha reso disponibile una versione *preview* sia dello schema di PEFA di cui alla deliberazione 385/2023/R/RIF, sia degli schemi di PEFA di gara e di offerta di cui alla deliberazione 596/2024/R/RIF prevedendo, tra l'altro:
 - con riferimento ai casi di affidamento del servizio su ambito sovra-comunale

- (a cui non corrisponda un unico ambito tariffario), opportuni prospetti di collegamento tra le grandezze e i parametri relativi al perimetro di affidamento e quelli relativi ai singoli ambiti tariffari;
- con riferimento ai casi di affidamento tramite gara (in particolare delle procedure realizzate ai sensi della disciplina introdotta con la deliberazione 596/2024/R/RIF), la separata indicazione delle grandezze e dei parametri oggetto di offerta da parte del gestore aggiudicatario (non modificabili) dalle grandezze e parametri aggiornabili in applicazione della regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;
 - in esito alla pubblicazione delle versioni *preview* del *tool* di calcolo e del PEFA sono pervenuti contributi da taluni *stakeholder*, in particolare Enti territorialmente competenti (ivi inclusi i Comuni) e loro associazioni di categoria, gestori e loro associazioni; da tali contributi è emersa la sostanziale condivisione degli schemi, pur con alcune specifiche osservazioni e richieste di chiarimento di carattere applicativo, con particolare riferimento alle modalità di rettifica dei costi di bilancio riconducibili delle componenti aventi natura anticipatoria e alle modalità di quantificazione dei parametri del limite alla crescita delle entrate tariffarie;
 - nel corso del *focus group* tenutosi lo scorso 15 ottobre e convocato al fine di favorire un'efficace applicazione della disciplina sul bando di gara in coordinamento con la metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, sono altresì emersi utili elementi con riferimento al citato schema di documentazione reso disponibile dall'Autorità in versione *preview*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti di predisposizione tariffaria agevolmente fruibile, nell'ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tariffari, gli atti e le informazioni richieste dalla deliberazione 397/2025/R/RIF secondo una modalità di trasmissione che preveda – via canale *web*, nell'area *extranet* dedicata – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta;
- ai fini dell'efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste in capo agli Enti territorialmente competenti, per ciascun ambito tariffario di pertinenza, richiedere ai medesimi soggetti di inviare (e di mettere a disposizione dei gestori interessati) la seguente documentazione:
 - il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità dei dati da parte del/i gestore/i, redatti secondo schemi tipizzati, in modo da assicurare un livello di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite che risulti omogeneo e uniforme (pur prendendo atto delle peculiarità riscontrabili in ciascun territorio e in ciascun contesto gestionale);
 - le delibere di approvazione del piano economico-finanziario quadriennale,

nonché dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026;

- approvare, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF, i seguenti schemi tipo per l'elaborazione della proposta tariffaria:
 - il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (di cui all'Allegato 1 alla presente determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
 - lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla presente determina;
 - lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla presente determina;
- adottare, in attuazione delle previsioni di cui alle deliberazioni 385/2023/R/RIF e 596/2024/R/RIF, i seguenti schemi tipo per la redazione degli atti di programmazione pluriennale:
 - lo schema tipo di PEFA di cui all'Allegato 5 alla presente determinazione;
 - lo schema tipo di PEFA di gara e lo schema tipo di PEFA di offerta di cui all'Allegato 6 alla presente determinazione;
- contestualmente – fermo restando che per le procedure di affidamento in corso, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla predisposizione di PEFA comunque in coerenza con il quadro regolatorio vigente (secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF) – prevedere che gli schemi tipo di PEFA adottati con la presente determina trovino applicazione, per quanto di rispettiva pertinenza, nell'ambito delle procedure di affidamento avviate a far data dal 1° gennaio 2026.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in coerenza con i chiarimenti formulati ai fini dell'applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti urbani recata dal precedente metodo MTR-2 e contenuti negli articoli 1 della determinazione 2/DRIF/2021 e 3 della determinazione 1/DTAC/2023, fornire alcune precisazioni operative ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai sensi del MTR-3, tenuto conto delle novità introdotte dalla deliberazione 397/2025/R/RIF e dal relativo Allegato A, nonché dalle deliberazioni 596/2024/R/RIF e 373/2025/R/RIF e dai relativi allegati;
- in particolare, esplicitare che:
 - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 397/2025/R/RIF e tenuto conto dei contenuti minimi di cui all'articolo 2 del MTR-3, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano le valutazioni delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario (elaborato

secondo lo schema tipo di cui all' Allegato 1) siano opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 29.2 del MTR-3, sulla base dello schema di cui all' Allegato 2;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 397/2025/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (fatta eccezione per il caso di piano economico-finanziario unitario di cui al comma 31.2 del MTR-3, per cui il limite è riferito ad una pluralità di ambiti tariffari), precisando altresì che i valori dei coefficienti che compongono il suddetto limite devono essere determinati in misura tale da assicurare il rispetto dei risultati delle procedure di affidamento, ivi incluse le procedure competitive esperite ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF;
- al fine di determinare le entrate tariffarie da articolare agli utenti, dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte: *i)* le entrate relative al contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, *ii)* le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, *iii)* le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- qualora in conseguenza di avvicendamenti gestionali non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 8 del MTR-3, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario debba:
 - nei casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza negli anni 2024 o 2025 utilizzare i dati effettivi parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - nei casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza a partire dal 2026, fino a che non si disponga di dati effettivi, valorizzare le componenti di costo del medesimo piano secondo le corrispondenti valorizzazioni effettuate nel piano economico-finanziario di affidamento per ciascuna annualità del periodo regolatorio, tenuto conto delle efficienze conseguite in esito allo svolgimento delle procedure di affidamento;
- ai fini della determinazione della componente AR_a di cui al comma 2.2 del MTR-3, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili siano valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti;
- il comma 11.1 del MTR-3 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCD_a in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- riguardo alla valorizzazione della componente ACC_a di cui al comma 16.2 del MTR-3, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno $(a-2)$;

- l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo del capitale di cui all'articolo 13 del MTR-3, contestualmente includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-3;
- in deroga alla regola appena richiamata, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì continuare ad essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, in particolare $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 17 del MTR-3, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-3, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;
- per gli esercizi 2026 e 2027, adeguare alle misure previste dalla deliberazione 373/2025/R/RIF le regole sull'attribuzione dei costi e dei ricavi relativi ad infrastrutture condivise tra il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le attività esterne al medesimo, nonché di quelli relativi ad infrastrutture condivise tra due o più ambiti tariffari del servizio integrato, prevedendo, in particolare, che:
 - qualora il gestore affidatario del servizio offra anche servizi esterni, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise siano attribuiti dal gestore medesimo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo le regole stabilite dalla sopra richiamata delibera;
 - qualora il gestore del servizio operi su più ambiti tariffari, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise tra gli ambiti tariffari medesimi siano attribuiti dal gestore al singolo ambito tariffario secondo le regole stabilite dalla deliberazione 373/2025/R/RIF, seppure in considerazione del carattere sperimentale delle misure previste dal Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione appena richiamata;
- specificare che le valutazioni, con esito positivo o negativo, di rimodulazione delle quote di costi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie alle annualità successive a quella di formazione devono trovare adeguata illustrazione nella relazione di accompagnamento al piano economico finanziario di cui al comma 29.2 del MTR-3;
- specificare, altresì, che le quote di costo incluse nelle componenti incentivanti $CO_{new,a}^{exp}$ e COI_a^{exp} valorizzate in esito a procedure competitive debbano essere rappresentate, nella relazione di accompagnamento, in modo separato rispetto ai costi della medesima natura eventualmente valorizzati per attività regolate non

ricomprese nel perimetro di gara; in particolare, l'eventuale quantificazione di costi ulteriori per il gestore affidatario a seguito di gara (in ogni caso non effettuabile nella prima predisposizione tariffaria successiva all'affidamento), riflessa nel coefficiente $K_{reg,a}$, debba essere opportunamente giustificata sulla base di circostanze non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura;

- chiarire che anche le valutazioni, con esito positivo o negativo, relative alla valorizzazione delle componenti di anticipazione di nuova introduzione $CTSD_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{ANT,a}$ debbano trovare adeguata illustrazione nella relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, ai fini della verifica dei presupposti di oggettività, documentabilità ed eccezionalità dei costi oggetto di anticipazione;
- confermare, ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , le regole puntuali (previste, dalla determina 1/DTAC/2023, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025) per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio $AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$, nonché le modalità semplificate di determinazione delle grandezze appena richiamate che possano trovare applicazione nel caso di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari;
- alla luce delle osservazioni e delle necessità di chiarimento avanzate dagli *stakeholders* circa le versioni *preview* del *tool* di calcolo e degli schemi di PEFA, precisare che:
 - le modalità di rettifica dei dati di bilancio riconducibili alle componenti aventi natura previsionale saranno oggetto di valutazione dell'Autorità in sede di aggiornamento biennale del MTR-3;
 - le efficienze nei costi derivanti dall'esperimento di procedure di affidamento ad evidenza pubblica devono essere preservate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito delle predisposizioni tariffarie dal medesimo trasmesse all'Autorità;
 - la possibilità di prevedere parametri del limite alla crescita delle entrate tariffarie differenziati tra i diversi gestori operanti nel medesimo ambito tariffario è naturale conseguenza del fatto che le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio attengono a un perimetro gestionale che sovente non corrisponde con l'intero servizio integrato dei rifiuti (rilevante per l'ambito tariffario medesimo) e, pertanto, la valorizzazione dei parametri per ciascun gestore non può che riflettere le obbligazioni assunte dal singolo operatore aggiudicatario del servizio.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- provvedere alla trasmissione, della presente determina anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del d. lgs. 201/22.

DETERMINA

Articolo 1

Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione

- 1.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
- a) il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 di cui all'Allegato 1;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.
- 1.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
- a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;
 - b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026.

Articolo 2

Approvazione degli schemi tipo di PEFA

- 2.1 Ai fini della redazione degli atti di programmazione pluriennale di cui alle deliberazioni 385/2023/R/RIF e 596/2024/R/RIF, sono adottati:
- a) lo schema tipo di PEFA di cui all'Allegato 5;
 - b) lo schema tipo di PEFA di gara e lo schema tipo di PEFA di offerta di cui all'Allegato 6.
- 2.2 Gli schemi tipo di PEFA di cui al comma 2.1 trovano applicazione, per quanto di rispettiva pertinenza, nell'ambito delle procedure di affidamento avviate a far data

dal 1° gennaio 2026. Resta fermo che per le procedure di affidamento in corso, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla predisposizione di PEFA comunque in coerenza con il quadro regolatorio vigente (secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF).

Articolo 3

Determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

- 3.1 Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel *tool* di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio $AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$. Nel medesimo *tool* sono, altresì, specificate le modalità di calcolo della componente di riclassificazione $COrd_a^{eff}$ di cui al comma 28.3 del MTR-3, potenzialmente oggetto di una misura di recupero dell'efficienza attraverso la componente di conguaglio RCH_a , a partire dal 2028.
- 3.2 Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati *tool* di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1. Nei casi di esercizio della facoltà in parola, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle *performance* ambientali della gestione.

Articolo 4

Ulteriori precisazioni operative

- 4.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 397/2025/R/RIF e all'articolo 2 del MTR-3, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 29 del MTR-3 (elaborato secondo lo schema tipo di cui alla lettera a) del comma 1.1) devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 29.2 del medesimo provvedimento, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1.
- 4.2 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 397/2025/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario, fatta eccezione per la fattispecie disciplinata dal comma 31.2 del MTR-3. I valori dei coefficienti che compongono il limite medesimo devono essere determinati in misura tale da assicurare il rispetto dei risultati delle procedure di affidamento, ivi incluse le procedure competitive esperite ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF.

- 4.3 Nelle more della decorrenza delle regole di separazione contabile introdotte dalla deliberazione 373/2025/R/RIF, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- 4.4 A partire dall'esercizio 2026, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2025, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise con attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali) sono attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo le regole di cui alla deliberazione 373/2025/R/RIF. Per i bilanci degli esercizi 2026 e 2027, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari sono attribuiti al singolo ambito considerando le regole di cui alla sopra richiamata deliberazione, tenuto conto del carattere sperimentale delle misure previste dal Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione medesima.
- 4.5 Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- 4.6 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 8 del MTR-3, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:
- a) nei casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza negli anni 2024 o 2025 utilizzare i dati effettivi parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - b) nei casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza a partire dal 2026, e fino a che non si disponga di dati effettivi, valorizzare le componenti di costo del medesimo piano secondo le corrispondenti valorizzazioni effettuate nel piano economico-finanziario di affidamento per ciascuna annualità del periodo regolatorio, tenuto conto delle efficienze conseguite in esito allo svolgimento di procedure di affidamento.
- 4.7 Ai fini della determinazione della componente AR_q di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-3 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.

- 4.8 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-3, la determinazione della componente CCD_a viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.
- 4.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente ACC_a di cui al comma 16.2 del MTR-3, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno $(a-2)$.
- 4.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 13 del MTR-3 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-3.
- 4.11 In deroga a quanto disposto dal comma 4.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di *leasing* nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di *leasing* possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 17 del MTR-3, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-3, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
- 4.12 Al fine di consolidare la programmazione economico-finanziaria su base pluriennale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche in considerazione degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, ove esperite, la relazione di cui al comma 29.2 del MTR-3, richiamata nel precedente comma 4.1, deve contenere adeguata specificazione e giustificazione, tra l'altro:
- delle decisioni concernenti la facoltà, prevista dal comma 4.3 del MTR-3, di rimodulazione delle quote di costi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie alle annualità successive a quella di formazione;
 - dei costi inclusi nelle componenti incentivanti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, distinguendo tra quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e quote di costo della medesima natura eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara; in particolare, l'eventuale quantificazione di costi ulteriori per il gestore affidatario a seguito di gara (in ogni caso non effettuabile nella prima

predisposizione tariffaria successiva all'affidamento), riflessa nel coefficiente $K_{reg,a}$, deve essere opportunamente giustificata sulla base di circostanze non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura;

- c) delle valutazioni, qualunque ne sia l'esito, relative alla valorizzazione delle componenti di anticipazione $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{ANT,a}$, con particolare riferimento alla verifica dei presupposti di oggettività, documentabilità ed eccezionalità dei costi oggetto di anticipazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 La presente determina, inclusi gli allegati, è trasmessa alle associazioni ANCI, ANEA, CIC, CISAMBIENTE, CONAI, ASSOAMBIENTE e UTILITALIA, nonché - ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4, lett. c), del decreto legislativo 201/22 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- 5.2 La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 7 novembre 2025

IL DIRETTORE
Lorenzo Bardelli